

**RICAVI**

Descrizione	31.12.2007	31.12.2006
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>294.283.339,08</b>	<b>323.010.249,62</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>294.283.339,08</b>	<b>323.010.249,62</b>



**PAGINA BIANCA**

## NOTA INTEGRATIVA

**PAGINA BIANCA**

**Premessa sull'ENPAF ed attività svolte**

L'ENPAF - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, è una fondazione di diritto privato; cura l'attività di riscossione e gestione della contribuzione dei farmacisti iscritti e di quella oggettiva dello 0,90% ex art. 5 legge n. 395/77; provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche, nonché delle prestazioni di assistenza e delle indennità di maternità, secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento e dalla Legge.

Dal mese di novembre dell'anno 2000 l'ENPAF si è trasformato in fondazione di diritto privato, in forza di quanto dispone il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del suddetto decreto "gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro ed assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni".

Sempre l'art. 1 citato prevede che gli enti trasformati continuino a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione.

L'art. 1, c. 763 della legge n. 296/2006 ha modificato l'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995 riconducendo ad un arco temporale non inferiore a trenta anni la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994; l'ENPAF, dalla data della sua privatizzazione ha sempre adottato bilanci tecnici che proiettano la stabilità della gestione nell'arco di un quarantennio.

Il recente decreto ministeriale 29.11.2007 "determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" emanato in attuazione dell'art. 1, c. 763 della l. n. 296/2006, all'art. 5, ha stabilito che la riserva legale vada riferita a cinque annualità delle pensioni correnti.

Si rammenta che l'art. 1, comma 4, lettera c) del d.lgs. 509/94, come integrato dall'art. 59, comma 20, della legge n. 449/1997 aveva stabilito, invece, che l'importo della riserva dovesse essere determinato in cinque annualità delle pensioni in carico nel 1994.

La riserva legale, così come precisato dal sopra menzionato art. 59 comma 20, deve essere realizzata entro dieci anni dalla trasformazione delle Casse dei professionisti in persone giuridiche di diritto privato.

Come previsto dall'art. 4 c. 1 del d.lgs. n. 509/94, "le associazioni e le fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza sono iscritte di diritto nell'apposito Albo nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali".

L'ENPAF è iscritto al n. 20 del predetto Albo.

### Limiti all'autonomia e controlli sulle Casse professionali

L'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede che "le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile (...) nel rispetto dei limiti connessi alla natura pubblica dell'attività svolta".

In particolare, il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/94 stabilisce che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale. Si aggiunga che secondo quanto recentemente previsto dalla l. n. 296/2006 i provvedimenti di riequilibrio devono avere presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tenendo conto, comunque, dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'obbligatorietà del bilancio tecnico è stabilita dall'art. 26 dello Statuto dell'Ente e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509/94. In proposito si evidenzia che l'ultimo bilancio tecnico-attuariale è stato redatto al 31.12.2005; il documento considera l'evoluzione della gestione previdenziale fino al 2045, valutando un arco temporale di 40 anni, in conformità alle direttive ministeriali.

Tra le forme di controllo sulle Casse professionali, rientrano il controllo contabile ed altre forme di controllo gestionale da parte dei ministeri competenti. Si aggiunga che i bilanci, preventivi e consuntivi, sono soggetti al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge n. 259/1958. L'ENPAF è altresì soggetto alle verifiche del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e della Commissione Bicamerale di controllo enti di previdenza e assistenza.

In merito alle competenze del collegio sindacale si evidenzia che, in base all'art. 1, comma 159 della legge n. 311/2004, limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile. Per gli enti di previdenza, dunque, non ha effetto la riforma del diritto societario che ha modificato le funzioni del collegio sindacale.

Il c. 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede inoltre: "i rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (ovvero il registro dei revisori contabili)".

### Bilancio tecnico attuariale

Come già rappresentato l'Ente ha l'obbligo di sottoporre, almeno con cadenza triennale, il bilancio a verifica attuariale.

Dall'esame del bilancio tecnico attuariale al 31.12.05, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 5 del 22 giugno 2006, emergono alcune risultanze di rilievo.

Innanzitutto, le valutazioni statistico-attuariali richieste dal bilancio tecnico sono state effettuate con il metodo degli anni di gestione.

L'attuario ha pertanto proiettato nel futuro (per un arco temporale di 40 anni 2005-2045) le posizioni previdenziali dei singoli assicurati e degli iscritti.

Dalle valutazioni attuariali sulle componenti positive e negative di reddito dell'Ente emerge che:

- i costanti avanzi di esercizio dal 2005 al 2045 garantiranno, secondo le proiezioni, un incremento del patrimonio che dai 778,2 milioni di euro raggiungerà i 15.157,9 milioni di euro al termine del quarantennio. Conseguentemente la riserva dell'Ente rapportata alle prestazioni pensionistiche erogate nell'ambito di ciascun anno, è prevista in crescita costante da 5,99 fino a 40,81 volte le prestazioni stesse;
- osservando i dati specifici, disaggregati, si rileva che l'Ente, nella proiezione quarantennale, è sempre in grado di coprire le uscite complessive con le entrate senza dovere mai intaccare la riserva.

#### Eventuale appartenenza a un Gruppo

L'ENPAF non appartiene a nessun gruppo societario che possa esercitare attività di direzione e di coordinamento.

Tale circostanza, connaturata allo status giuridico di fondazione di diritto privato dell'ENPAF, deriva dal fatto che il patrimonio dell'Ente è rappresentato esclusivamente dalle riserve di legge, alimentate dagli avanzi di gestione realizzati negli esercizi.

#### Criteri di Formazione

Il bilancio redatto dall'ENPAF è conforme agli schemi dettati dal Ministero del Tesoro RGS IGF Div. VI 08.07.1996, recepiti nella deliberazione consiliare n. 28 del 27 maggio 2004, ed ai principi di redazione e criteri di valutazione contenuti negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Tale schema di bilancio è quello che meglio rappresenta la composizione del patrimonio di un ente di previdenza ed i relativi impegni e che riflette, da un punto di vista economico, la reale connotazione dell'ENPAF.

I criteri di redazione del bilancio contenuti negli artt. 2423 e segg. del Codice Civile sono stati ulteriormente interpretati utilizzando i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La presente nota integrativa costituisce, così come previsto nell'art. 2423 del c.c., parte integrante del bilancio d'esercizio.

#### Criteri di valutazione

Si evidenzia che per la contabilizzazione dei ricavi per contributi e degli oneri per prestazioni istituzionali, sono stati adottati criteri contabili coerenti con il sistema

previdenziale "a ripartizione", che escludono la correlazione, per competenza, tra ricavi per contributi e oneri per prestazioni previdenziali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa sugli enti previdenziali, per i quali l'equilibrio della gestione viene garantito dal patrimonio netto dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

In applicazione del principio di prudenza, si è proceduto alla rilevazione di perdite probabili non ancora manifestatesi (in via esemplificativa si pensi alle minusvalenze contabilizzate anche se non effettivamente realizzate sui titoli in essere al 31 dicembre 2007), mentre non sono stati rilevati gli utili da non riconoscere in quanto non realizzati (in via esemplificativa, si richiama il caso della mancata rilevazione delle plusvalenze implicite sui titoli).

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione, che tiene conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, conduce ad esprimere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

#### **Deroghe**

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, non si registrano deroghe ai principi generali menzionati e non si è ritenuto di modificare i criteri di valutazione contenuti nella nota integrativa.

Ai fini di una migliore trasparenza e chiarezza nei dati di bilancio si è ritenuto di esporre le immobilizzazioni materiali, i titoli e i crediti verso iscritti, al netto dei relativi fondi rettificativi.

Le movimentazioni di tali fondi risultano, comunque, esposte nella relativa sezione della nota integrativa.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

#### **Immobilizzazioni**

##### **Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.